

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3192 del 22/06/2018
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 ; L.R. n. 13/2015. Ditta: COMER BELLARIA SRL ; BELLARIA IGEA MARINA. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di BELLARIA IGEA MARINA, VIA DAMIANO CHIESA, 1 e 2, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006; autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006; autorizzazioni allo scarico di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura provenienti dall'area di gestione rifiuti e dalla piazzola di rifornimento gasolio, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006; comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di BELLARIA IGEA MARINA, con protocollo n. 23687 del 04.09.2017. Revoca del Provvedimento n. 362 del 29.10.2012.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3318 del 21/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue GIUGNO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: COMER BELLARIA SRL – BELLARIA IGEA MARINA. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di BELLARIA IGEA MARINA, VIA DAMIANO CHIESA, 1 e 2, ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006; autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006; autorizzazioni allo scarico di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura provenienti dall'area di gestione rifiuti e dalla piazzola di rifornimento gasolio, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006; comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di BELLARIA IGEA MARINA, con protocollo n. 23687 del 04.09.2017. Revoca del Provvedimento n. 362 del 29.10.2012.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- l'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

- l'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che la Ditta richiedente possiede i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale, riferiti all'impianto in oggetto:

- iscrizione al n. 31 quater del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, avvenuta con Provvedimento n. 362 del 29.10.2012, a seguito di comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, inoltrata dalla ditta il 19.05.1998 e rinnovata da ultimo il 28.02.2013;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali con recapito finale in

corpo idrico superficiale rilasciato, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, dalla Provincia di Rimini, con Provvedimento n. 27 del 11.09.2013 e avente scadenza il 10/09/2017;

RICHIAMATA la Del. G.P. n. 181 del 30.10.2013 – decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) - con la quale si è esclusa l'ulteriore procedura di V.I.A. e al contempo sono state dettate alcune prescrizioni, riportate nella parte dispositiva, concernenti la barriera verde dell'impianto, la pulizia delle infrastrutture, l'altezza e umidificazione dei cumuli;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti di ARPAE con prot. n. 8492 del 11.09.2017, così come integrata il 27.12.2017 e 19.01.2018, lo Sportello Unico del Comune di BELLARIA IGEA MARINA ha trasmesso istanza presentata dalla ditta (prot. SUAP n. 23687 del 04.09.2017) avente sede legale in Comune di BELLARIA IGEA MARINA, VIA DAMIANO CHIESA, 2 e sede dell'impianto in Comune di BELLARIA IGEA MARINA, VIA DAMIANO CHIESA, 1 e 2, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- rinnovo della comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenza ARPAE;
- rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali – relative all'area di gestione rifiuti - che non recapitano in fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - competenza ARPAE;
- nuova autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento - relative alla piazzola di rifornimento gasolio - che non recapitano in fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, - competenza ARPAE;
- nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
- nuova comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;

DATO ATTO CHE

- l'impianto, situato ai numeri civici 1 e 2, è costituito da due sezioni: la prima, più estesa e corrispondente al numero civico 1 è legittimata alla gestione di rifiuti (stoccaggio e trattamento rifiuti provenienti da demolizioni e costruzioni) ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 ed è stata autorizzata dalla Provincia di Rimini, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali che non recapitano in fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006; per la seconda sezione, corrispondente al numero civico 2, la ditta ha richiesto il rilascio di nuova

autorizzazione allo scarico in fosso poderale, delle acque reflue industriali provenienti dalla piazzola dell'impianto di rifornimento di gasolio ad uso privato della ditta;

- l'attività di rifornimento gasolio costituisce attività strumentale ed accessoria a quella di attività gestione rifiuti e pertanto le aree ubicate in Via Damiano Chiesa nn. 1 e 2 costituiscono un unico impianto;
- per l'abbattimento delle polveri derivanti dall'attività di trattamento rifiuti, nell'ambito del provvedimento di iscrizione a Registro recupero rifiuti, erano state dettate prescrizioni in merito ai presidi da adottare e alle opportune modalità di gestione, che vengono riportate nella parte dispositiva al presente Provvedimento.

VISTO che, con nota prot. n. 11346 del 04.12.2017, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 ter della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi, svolta in data 16.01.2018, e che nel verbale della seduta sono indicati i soggetti invitati e quelli che hanno preso parte ai lavori;

DATO ATTO che, al termine dei lavori dell'adunanza collegiale del 16.01.2018, la Conferenza di Servizi ha rimandato la valutazione dell'istanza ad una seduta successiva, in attesa dell'acquisizione di ulteriore documentazione necessaria in merito alla comunicazione recupero rifiuti e all'autorizzazione allo scarico, nonché dell'espressione del parere da parte del Comune competente – assente ai lavori della Conferenza stessa, in merito alla compatibilità urbanistica dell'impianto;

DATO ATTO che la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dalla ditta il 12.03.2018;

VISTO che con nota prot. n. 3132 del 05.04.2018, il responsabile del procedimento ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 ter della L. 241/1990, svolta in data 19.04.2018, e che nel verbale della seduta sono indicati i soggetti invitati e quelli che hanno preso parte ai lavori;

ACQUISITA la relazione tecnica del Servizio Territoriale datata 01.02.2018, ancorché registrata con prot. n. 3630 del 18.04.2018, formulata sulla base della prima documentazione inviata dalla ditta in data 27/12/2017, relativamente alla parte di istanza afferente la competenza di ARPAE, con la quale si esprime favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, in merito rispettivamente alla gestione dei rifiuti, all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, provenienti dal piazzale dove viene svolta attività di gestione rifiuti, mentre in merito al rilascio di nuova autorizzazione allo

scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico relativo alla piazzola di rifornimento gasolio, si esprime sfavorevolmente ritenendo il progetto inadeguato;

DATO ATTO

- che, nell'adunanza collegiale del 19.04.2018, la Conferenza di Servizi, come da verbale sopra citato, sulla base di integrazioni prodotte dalla ditta il 12.03.2018, che prevedono un ulteriore pozzetto di sedimentazione, ha richiesto ulteriormente un nuovo elaborato riportante anche il pozzetto di campionamento a valle del disoleatore e un'adeguata volumetria della vasca di sedimentazione, ritenendo, fatta salva la valutazione positiva della SAC concernente la valutazione di tali elaborati, superate le criticità rilevate dal Servizio Territoriale ed ha pertanto espresso parere positivo con prescrizioni, riportate nella parte dispositiva, all'istanza di AUA presentata;

VISTO che la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dalla ditta il 14.05.2018, ed è stata valutata positivamente dalla SAC, la quale ha ritenuto congruo un periodo pari a 60 giorni per la realizzazione dell'intervento;

ACQUISITI agli atti:

- l'esito istruttorio favorevole al rilascio dell'autorizzazione, espresso dal Comune di BELLARIA IGEEA MARINA, con nota prot. n. 795 del 13.01.2018 in materia di impatto acustico ed in sede di Conferenza n. 10/2018, con riferimento alla compatibilità urbanistica ed edilizia dell'impianto;
- la nota prot. n. 3630 del 18.04.2018, con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE;
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 16.02.2018, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 543,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO di revocare il Provvedimento n. 362 del 29.10.2012 della Provincia di Rimini e riportare in un unico provvedimento tutte le prescrizioni relative, anche al fine di agevolare i compiti di controllo;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

INFORMA che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta COMER BELLARIA SRL con sede legale in Comune di BELLARIA IGEA MARINA, VIA DAMIANO CHIESA, 2, e sede dell'impianto in Comune di BELLARIA IGEA MARINA - VIA DAMIANO CHIESA, 1 e 2, distinta al catasto terreni del Comune di BELLARIA IGEA MARINA di cui al foglio 14 particella 236 e foglio 16 particella 288, così come rappresentato nella cartografia di cui all'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di BELLARIA IGEA MARINA, con protocollo n. 23687 del 04.09.2017) ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- rinnovo della comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenza ARPAE;
 - rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali – provenienti dall'area di gestione rifiuti - che non recapitano in fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - competenza ARPAE;
 - nuova autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento – provenienti dalla piazzola di rifornimento gasolio - che non recapitano in fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - competenza ARPAE;
 - nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 - competenza ARPAE;
 - nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - competenza comunale;
2. di VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA, in particolare:
- l'allegato A al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti;
 - l'allegato B al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di corpo idrico;
 - l'allegato C al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
3. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la ditta dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie alla realizzazione del nuovo sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e assimilabili alle domestiche, nonché del collettore fognario per lo scarico in pubblica fognatura;
4. che eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

- ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;
5. che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 6. che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
 7. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, il provvedimento della Provincia di Rimini n. 362 del 29.10.2012;
 8. che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 9. che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
 10. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
 11. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013 e che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia;
 12. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di BELLARIA IGEEA MARINA, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
 13. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

15. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
16. che per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono svolti dalla Sezione Provinciale di Rimini;
17. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
18. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:

1. di dare atto, per quanto di competenza dell'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, che la ditta in oggetto, con sede dell'impianto in Comune di BELLARIA IGEA MARINA - VIA DAMIANO CHIESA, 1 e 2, è iscritta al

numero 31 quater del 29.10.2012

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE.)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
7.1	101311 - 170101 -170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904	14.000	25.000	R13 – R5
7.31 bis	170504	1.680	5.000	R13 – R5

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

2. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
3. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
 - b. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
 - c. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 - d. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto,

ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;

- e. ai fini del mantenimento ed il miglioramento della barriera verde presente, che costituisce una necessaria mascheratura per l'intero impianto, deve essere effettuata una idonea e costante gestione e manutenzione della stessa, eventualmente sostituendo con opportuna celerità le piante deteriorate ed incrementando la dotazione vegetazionale esistente con alberature di alto fusto;
- f. i cumuli presenti nell'impianto non dovranno superare l'altezza delle alberature perimetrali presenti e dovranno essere umidificati con regolarità tramite idoneo impianto bagnatura/nebulizzazione come descritto all'allegato C; l'altezza massima dei cumuli, non dovrà superare l'altezza di 4 m ;
- g. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito e si dovrà realizzare e mantenere una fascia di rispetto, percorribile e libera, di almeno 4 metri dalla base della piantumazione alla base dei cumuli;
- h. non potranno essere realizzate "rampe" sui cumuli o qualsivoglia sopraelevazione degli stessi;

4. si rammenta che:

- a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- b. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.;
- c. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

B.1 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO di acque meteoriche di dilavamento derivanti dal piazzale adibito a deposito e movimentazione materiali inerti

CONDIZIONI

Lo scarico deriva da un'area soggetta a deposito e recupero di materiali inerti derivanti dal settore edile; non sono presenti materiali bituminosi;

La superficie dell'area soggetta alla lavorazione e stoccaggio è di circa 7.600 m² con il coefficiente di afflusso valutato in 0,3;

Le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte da un sistema di caditoie e tubazioni perimetrali e convogliate ad una vasca di sedimentazione con trattamento in continuo.

L'impianto di trattamento delle acque meteoriche è costituito da una vasca di sedimentazione del volume 81 m³ avendo considerato un tempo di ritenzione idraulica di 30 minuti;

Lo scarico avviene nel fosso interpodereale adiacente all'area, nel punto di coordinate geografiche WGS 84: 44°08'04'' N 12°27'41'' E;

PRESCRIZIONI

- a) lo scarico in oggetto dovrà rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.lgs. 152/06;
- b) lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione in conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 – Parte Terza – D.lgs. 152/06;
- c) dovranno essere eseguite con idonea periodicità tutte le operazioni di manutenzione necessarie all'impianto di gestione delle acque, in particolare dovrà essere effettuata la pulizia della vasca di decantazione, con conseguente allontanamento dei fanghi raccolti secondo le norme di legge, e dovrà essere eseguita la manutenzione delle caditoie con cadenza almeno semestrale; ai fini della salvaguardia di suolo e sottosuolo, per un'idonea gestione dell'impianto di raccolta e sedimentazione delle acque di dilavamento, dovrà essere prevista ed effettuata con idonea periodicità una verifica puntuale rispetto alla pulizia ed al corretto funzionamento delle infrastrutture esistenti; la ditta dovrà dotarsi di apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, in cui dovranno essere annotate tutte le operazioni di verifica e/o manutenzione eseguite;

- d) la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare la formazione di possibili ristagni superficiali e contaminazione delle acque sotterranee;
- e) le superfici scolanti, non utilizzate a deposito materiali, devono essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento;
- f) la strada pubblica interessata dall'area di accesso al piazzale della ditta è soggetta alle norme del Codice della Strada, pertanto l'eventuale accertamento di condizioni di degrado imputabili alla ditta, comporterà, oltre alle sanzioni previste, la necessità di riesame dell'autorizzazione;
- g) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, Azienda AUSL e Comune di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

B.2 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO di acque meteoriche di dilavamento derivanti dal piazzale adibito a rifornimento carburante

CONDIZIONI

Lo scarico deriva da un'area soggetta a rifornimento di carburante interno per i mezzi aziendali;

La superficie della piazzola è di circa 12 m² con pavimentazione impermeabile;

L'area non è dotata di pensilina ed il sistema adottato di trattamento delle acque meteoriche è riferibile al caso 2 della DGR 286/05 (trattamento in continuo);

Le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte da un pozzetto centrale, delle dimensioni di m 0,8x0,8x0,8 che funge da sedimentatore preliminare al disoleatore in continuo delle dimensioni di m 1,0x1,0x1,6 con filtro a coalescenza e pozzetto di campionamento prima dell'immissione dello scarico nel canale tombinato adiacente alla proprietà (coordinate geografiche WGS 84: del punto 44°08'00"N 12°27'35" E);

PRESCRIZIONI

- h) la società è tenuta a realizzare l'impianto di trattamento proposto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento finale da parte del SUAP;
- i) lo scarico in oggetto dovrà rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.lgs. 152/06;

- j) lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione in conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 – Parte Terza – D.lgs. 152/06;
- k) dovranno essere eseguite con idonea periodicità tutte le operazioni di manutenzione necessarie all'impianto di gestione delle acque, in particolare dovrà essere effettuata la pulizia della vasca di decantazione e del disoleatore, con conseguente allontanamento dei fanghi e degli oli raccolti secondo le norme di legge, con cadenza almeno semestrale; ai fini della salvaguardia di suolo e sottosuolo, per un'idonea gestione dell'impianto di raccolta, dovrà essere prevista ed effettuata con idonea periodicità una verifica puntuale rispetto alla pulizia ed al corretto funzionamento delle infrastrutture esistenti; la ditta dovrà dotarsi di apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, in cui dovranno essere annotate tutte le operazioni di verifica e/o manutenzione eseguite;
- l) la ditta dovrà dotarsi di apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, in cui dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione eseguite;
- m) la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare la formazione di possibili ristagni superficiali e contaminazione delle acque sotterranee;
- n) le superfici scolanti, non utilizzate a deposito materiali, devono essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento;
- o) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, Azienda USL e Comune di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONI IN ATMOSFERA:

CONDIZIONI

La Società esegue la frantumazione con frantumatore REV gruppo semovente tipo GCV dei materiali inerti oltre alla movimentazione degli stessi.

Per l'abbattimento delle polveri, il frantumatore è dotato di bocchette per la nebulizzazione dell'acqua, inoltre è presente un impianto di innaffiamento con 5 cannoni distribuiti sul piazzale.

PRESCRIZIONI

La Società dovrà mantenere schermature perimetrali di sempreverdi e/o reti frangivento, oltre ad adottare le seguenti misure gestionali:

IMPIANTO O ATTIVITÀ	FASE	SOLUZIONI
Movimentazione, lavorazione e stoccaggio aggregati	Arrivo materia prima	Limitare al massimo l'emissione di polveri attraverso la bagnatura delle vie di transito. Camion provvisti di idonee coperture (telone). Limitazione delle velocità degli autocarri e di tutti i mezzi a < 30 km/h
	Scarico	Scarico del materiale per la formazione dei cumuli ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.
	Cumuli	I cumuli che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche (stagione estiva, vento superiore ai 3 m/s) possano generare emissioni diffuse devono essere bagnati e limitata l'altezza a max. 4 mt.
	Macinazione, vagliatura, selezione	Movimentazione del materiale ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.
	Movimentazione	Bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolar modo durante la stagione estiva). Durante le fasi di movimentazione, compreso l'ingresso e l'uscita dalla pubblica via, limitare al massimo la velocità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.